

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo	- Presidente -
Dott. SESTINI Danilo	- Consigliere -
Dott. RUBINO Lina	- Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo	- Consigliere -
Dott. GORGONI Marilena	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22364/2020 R.G. proposto da:

S.G., A.G., A.S., tutti

elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio dell'avvocato G.A., rappresentati e difesi dall'avvocato T.N.;
- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in (omissis), presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 511/2020 depositata il 27/02/2020;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 04/12/2023 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO IN FATTO

che:

A.A. affetto da thalassemia maior era stato sottoposto sin dalla nascita a ripetute emotrasfusioni, poi risultate infette, che gli avevano procurato la morte a seguito di epatopatia;

la CMO aveva rigettato, per intempestività, la domanda con cui aveva chiesto il riconoscimento dell'esistenza di un nesso causale tra le trasfusioni subite e la patologia diagnosticata;

gli eredi avevano ottenuto la formale attestazione dell'esistenza del danno subito dal congiunto e della sua derivazione causale dalle trasfusioni, anche in considerazione dell'assenza di altri fattori di rischio, ma non avevano ottenuto l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992; adivano, pertanto, il Tribunale di Catania, perché condannasse il Ministero della salute al risarcimento del danno subito per la perdita del congiunto;

il Tribunale di Catania, con la sentenza. n. 1279/2016 rigettava la richiesta di risarcimento del danno per difetto di prova;

la Corte d'appello di Catania, investita del gravame, con la sentenza n. 511/202 ha rigettato l'appello, ritenendo che non potesse essere provato il nesso causale tra la epatopatia cagionata dalle

emotrasfusioni e il decesso, non avendo gli originari attori prodotto la documentazione sanitaria necessaria per accertare, tramite CTU, le cause della morte di A.A., per come accertato con la consulenza espletata nel procedimento instaurato dallo stesso A. nel procedimento a carico del Ministero; non potendo assumere efficacia probatoria la valutazione della commissione medica ospedaliera di (Omissis); per la stessa ragione ha rigettato la richiesta di CTU; non ha ammesso neppure la prova testimoniale, non essendo stata la relativa istanza riproposta in sede di precisazione delle conclusioni;

avvalendosi di due motivi, i congiunti di A.A. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d'appello; resiste come controricorso il Ministero;

la trattazione della causa è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.;

i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del principio della disponibilità della prova, del principio della relevatio ab oneri probandi; dell'art. 115 c.p.c., del principio della preponderanza dell'evidenza, del principio di probabilità logica; del principio di vicinanza della prova;

secondo i ricorrenti, il Ministero non aveva mai contestato l'esistenza del nesso causale tra la epatopatologia e le trasfusioni, come documentalmente provato attraverso la produzione dei verbali della C.M.O. (verbali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non possono essere messi in discussione quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione e il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto la C.M.O. è un organo dello stato e il suo accertamento è imputabile al Ministero), limitandosi ad eccepire la prescrizione e a chiedere il rigetto della domanda per genericità e infondatezza, tant'è che il giudice di prime cure non si era pronunciato sulla ricorrenza del nesso causale e aveva rigettato la domanda per mancata prova del danno;

sicché la Corte d'appello, violando il principio dispositivo e il principio di non contestazione (il Ministero - insistono i ricorrenti - non aveva contestato la documentazione sanitaria versata in atti, né per le ragioni esposte avrebbe potuto farlo) si sarebbe pronunciata su fatti pacifici che, proprio perché tali, non necessitavano di prova;

2) con il secondo motivo è lamentata la sussistenza di un vizio di motivazione ovvero la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c.);

oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato il terzo motivo di appello ove era stata lamentata la mancata ammissione della CTU, al fine di provare il danno da perdita parentale, perché ogni accertamento tecnico rimesso al consulente è stato ritenuto precluso dalla mancata produzione della necessaria documentazione sanitaria;

in primo luogo, i ricorrenti contestano di non avere prodotto la documentazione sanitaria cui si riferisce la Corte territoriale, avendo prodotto i verbali della C.M.O. e la perizia del Dott. D.M., espletata in un altro giudizio avviato da A.A. e poi proseguito dai suoi eredi avverso il Ministero per la condanna del risarcimento del danno iure proprio; aggiungono che il giudice a quo, per non incorrere nel vizio di motivazione apparente o assente, avrebbe dovuto adeguatamente motivare il rigetto dell'istanza, dimostrando di poter risolvere il problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, ma non limitarsi a

disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe dovuto provare;

e quanto al danno parentale, dopo averne definito il contenuto, i presupposti per la risarcibilità ed aver ricordato che la sua sussistenza può essere provata per presunzioni, i ricorrenti evocano la decisione n. 24745/2007 di questa Corte che aveva cassato una sentenza di appello che non aveva permesso l'espletamento di una CTU per accertare la compromissione dell'integrità psico-fisica lamentata dai congiunti in conseguenza della perdita parentale;

i ricorrenti si dolgono altresì del fatto che la Corte di merito abbia negato rilievo agli elementi probatori documentali acquisiti in giudizio (i ricorrenti si riferiscono al certificato di famiglia) per fondare su di essi un ragionamento logico-deduttivo; in particolare, il rapporto di parentela con la vittima e per S.G. e A.G., madre e padre della vittima, anche la convivenza con il figlio malato avrebbero dovuto essere considerati dalla Corte d'Appello, data la potenzialità plurioffensiva dell'illecito per cui è causa, soggetti cui le conseguenze dell'illecito che aveva colpito la vittima primaria avrebbero dovuto considerarsi estese;

3) il ricorso merita accoglimento;

secondo Cass., Sez. un., 06/07/2023, n. 19129, pur non avendo il verbale della Commissione medica ospedaliera valore di confessione, "nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento del danno derivato dall'emotrasfusione, l'accertamento effettuato in sede amministrativa del nesso causale fra quest'ultima e l'insorgenza della patologia può essere utilizzato ai fini della prova del nesso medesimo, che deve essere offerta dalla parte che agisce in giudizio; ciò perché il diritto all'indennizzo ex Lege n. 210 del 1992, e quello al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che l'ordinamento riconosce come concorrenti, presuppongono entrambi un medesimo fatto lesivo, ossia l'insorgenza della patologia, derivato dalla medesima attività (cfr. in motivazione Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 584), e l'azione di danno si differenzia da quella finalizzata al riconoscimento della prestazione assistenziale essenzialmente perché richiede anche che l'attività trasfusionale o la produzione di emoderivati siano state compiute senza l'adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela della salute pubblica... i verbali delle commissioni mediche, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fanno prova ex art. 2700 c.c., dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di prova legale, né ritenere che la valutazione espressa dalla Commissione medica circa la sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e malattia, escluda il nesso medesimo dal thema probandum del giudizio risarcitorio intentato nei confronti del Ministero, ferma la diversa valenza del provvedimento che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere tecnico acquisito, dispone la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, sul presupposto dell'avvenuto accertamento in sede amministrativa dei requisiti tutti che integrano gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale";

va aggiunto che è vero che la consulenza tecnica in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (cfr. Cass. 21/04/2005, n. 8297), ma può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche; in tale ipotesi, il rifiuto della sua ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., costituisce un'aporia logica, perché viene imputato alla parte di non avere provato ciò che le è stato impedito di provare nonostante lo abbia allegato e ritualmente richiesto;

deve dunque essere ribadito il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra sì nel potere discrezionale del giudice del merito, ma va temperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con conseguente sindacabilità in sede di legittimità, sotto il profilo della

mancata adeguata motivazione, della decisione di procedere (o non procedere, come nel caso in esame) alla richiesta di intervento di ausiliare tecnico in materia (v. Cass. 3/01/2011, n. 73); nell'esercizio di tale potere discrezionale in ordine alla decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice, nel motivare il rigetto dell'istanza di ammissione, deve dimostrare di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare; pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (Cass. 16/12/2022, n. 37027; Cass. 1/09/2015, n. 17399);

la Corte d'Appello ha dunque errato per non avere attribuito alcun rilievo al verbale della CMO e per non avere disposto, senza alcuna motivazione, la richiesta CTU;

5) la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dalla Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2023